

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Natura e compiti

1. Il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) è l'organismo di partecipazione della Chiesa locale nel quale, attorno al Vescovo «visibile principio e fondamento di unità»,¹ confluiscono rappresentanti di tutto il popolo di Dio – presbiteri, diaconi, consacrati, laici – per «studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della diocesi».²

2. Il Consiglio Pastorale Diocesano è segno e strumento di quella comunione che è la nota caratteristica della Chiesa locale come della Chiesa universale, che ha nell'Eucaristia il suo culmine e la sua fonte³ e che si manifesta concretamente in una attività pastorale «organica e unitaria sotto la guida del Vescovo», affinché «sia resa ancora più palese l'unità della diocesi».⁴

3. Il Consiglio Pastorale Diocesano deriva la sua natura e i suoi compiti dal principio della corresponsabilità ecclesiale fondata nel Battesimo, in forza del quale ogni fedele è membro attivo della Chiesa particolare, e quindi tutti i fedeli insieme, ciascuno secondo la propria vocazione e il dono ricevuto da Dio, sono responsabili della vita e della missione evangelizzatrice della comunità.

4. I compiti del Consiglio Pastorale Diocesano si possono così sintetizzare:

a. studiare, su indicazione del Vescovo, le tematiche più rilevanti, riguardanti la vita della Chiesa e la sua missione nel mondo, con particolare riferimento al contesto diocesano;

b. studiare le situazioni e i problemi delle parrocchie, dei vicariati, della diocesi, per individuare le più estese ed urgenti esigenze pastorali, specialmente per favorire il primato della scelta evangelizzatrice della Chiesa locale;⁵

c. proporre al Vescovo e, tramite il Vescovo, alla comunità diocesana, linee e orientamenti pastorali rispondenti alle esigenze individuate;

d. verificare periodicamente il lavoro svolto e le attività proposte.

5. Organo consultivo a servizio del Vescovo, il Consiglio Pastorale Diocesano è a livello diocesano, in particolare per i laici, «la principale forma di collaborazione e di dialogo, come pure di discernimento» in materia pastorale. Per questo il Vescovo potrà, in certi casi, «ampliare il ricorso alla consultazione e il principio della collaborazione» fino a dar loro valore decisionale.⁶

¹CONCILIO VATICANO II, Costituzione *Lumen gentium*, n. 23.

²*Codice di Diritto canonico*, can. 511.

³CONCILIO VATICANO II, Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, n. 10.

⁴*Evangelizzazione e testimonianza della carità*, Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per gli anni '90, n. 29.

⁵Cf. Papa FRANCESCO, Esort. apostolica *Evangelii gaudium*, 27-33.

⁶GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Christifideles laici*, n. 25.

Composizione

6. In forza del suo carisma di padre e pastore della Chiesa locale, il Vescovo nomina e presiede il Consiglio Pastorale Diocesano: esso è composto da membri di diritto, da membri eletti o designati, provenienti dai vicariati, e da membri designati dal Vescovo, secondo i criteri qui di seguito indicati:

a) membri di diritto: il Vescovo; il Vicario generale e i Vicari episcopali; il delegato vescovile per i Consigli presbiterale e pastorale; il segretario della Consulta diocesana per l'apostolato dei laici; il direttore delle Scuole di formazione teologica diocesane;

b) membri eletti o designati:

- un Vicario foraneo designato dal Collegio dei Vicari foranei;
- un membro della Segreteria del Consiglio Presbiterale diocesano;
- due diaconi permanenti
- un religioso eletto o designato dai superiori delle comunità religiose operanti in diocesi;
 - due religiose elette o designate dalle superiori delle religiose operanti in diocesi;
 - cinque laici designati per il Vicariato urbano, e uno/due laici per ciascuno degli altri vicariati (in base alla consistenza numerica dei vicariati) .

c) membri indicati dal Vescovo (fino a un massimo di cinque), scelti per la loro competenza ed esperienza, e al fine di una più completa e organica rappresentatività del Consiglio Pastorale.

7. La designazione o elezione dei membri del clero o di Istituti religiosi maschili e femminili, indicati all'art. 6b avverrà secondo queste norme:

- un vicario foraneo sarà designato di comune accordo, oppure eletto con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, dai Vicari foranei;
- la Segreteria del Consiglio Presbiterale diocesano designerà al proprio interno il proprio rappresentante;
- I due diaconi permanenti sono presenti in ragione dell'ufficio di segretario del Consiglio Diaconale e di delegato per la formazione dei Diaconi
- i superiori degli Istituti religiosi maschili presenti in diocesi designano di comune accordo o per elezione un religioso; le superiori o le responsabili degli Istituti religiosi femminili presenti in Diocesi designano a loro volta due religiose.

8. Per la designazione dei rappresentanti laici, ciascun Vicario foraneo, in accordo con i presbiteri e diaconi appartenenti al Vicariato e, ove possibile, sentito il Consiglio pastorale vicariale, indica, in base alla consistenza numerica dei fedeli, uno/due nominativi (cinque per il Vicariato urbano) di laici che siano ritenuti idonei per sensibilità ecclesiale, esperienza pastorale e competenza teologica, e li comunica al Delegato vescovile per il Consiglio pastorale, o al Vicario generale.

Attività

9. Il Consiglio Pastorale Diocesano è convocato dal Vescovo che lo presiede personalmente o mediante il Delegato vescovile per il CPD: in linea di massima è convocato due volte in un anno. Riunioni straordinarie possono essere indette per problemi particolarmente urgenti, su invito o con il consenso del Vescovo.

10. Il Consiglio Pastorale Diocesano costituisce una segreteria di tre membri, almeno due dei quali saranno laici. Nella prima riunione essi vengono eletti secondo la prassi ordinaria. I nomi degli eletti saranno presentati al Vescovo per la conferma.

Il Segretario invece sarà designato direttamente dal Vescovo e potrà essere scelto anche all'esterno del Consiglio stesso.

Alle riunioni della Segreteria partecipa, il Delegato episcopale per il CPD o, in sua assenza, il Vicario Generale.

11. È compito specifico della Segreteria:

- raccogliere le proposte avanzate dai membri del Consiglio studiandone e valutandone la portata;

- preparare l'ordine del giorno delle singole riunioni e, previa approvazione del Vescovo, inviarlo tempestivamente a tutti i membri; redigere il verbale delle singole riunioni

- informare sui problemi affrontati e notificare soprattutto le conclusioni operative a cui si è giunti.

12. È compito specifico del Segretario:

- convocare la Segreteria per preparare e redigere l'ordine del giorno di ogni riunione, da sottoporre poi all'approvazione del Vescovo, e ogni volta che particolari circostanze lo richiedono;

- trasmettere ai consiglieri, nei tempi previsti, la lettera di convocazione e l'ordine del giorno dell'incontro;

- raccogliere la documentazione necessaria in relazione alle tematiche che si affrontano negli incontri;

- stendere i verbali, annotando anche le assenze e segnalando le giustificazioni dei consiglieri;

- assicurare l'informazione sui lavori del Consiglio nei confronti della Diocesi.

13. I membri del Consiglio Pastorale Diocesano hanno il diritto-dovere di essere personalmente presenti alle riunioni. In caso di reale impossibilità possono farsi sostituire secondo le norme proprie di ciascun organismo da loro rappresentato; in ogni caso l'assenza deve essere giustificata e notificata alla Segreteria.

14. Il Consiglio Pastorale Diocesano deve avere stretti rapporti con tutti gli altri organismi pastorali della diocesi e con tutte le diverse realtà ecclesiali costituite nel territorio diocesano, favorendo con la propria attività, e con un autentico spirito di comunione in ciascuno dei suoi membri, lo sviluppo di «una comunione dinamica, aperta e missionaria», il cui obiettivo «non sarà principalmente l'organizzazione ecclesiale, bensì il sogno missionario di arrivare a tutti».⁷

15. Salvo particolari esigenze che consigliano di abbreviarne o prolungarne la durata, il Consiglio Pastorale Diocesano dura in carica quattro anni; al termine del quadriennio deve essere rinnovato: i membri eletti o designati non possono svolgere più di due mandati successivi.

16. Quando la sede vescovile è vacante, il Consiglio Pastorale Diocesano cessa ogni sua attività.⁸

⁷*Evangelii gaudium*, 31.

⁸*Codice di Diritto Canonico*, can. 513/2.